

N. R.G. 2016/6342



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**PRIMA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6342/2016 promossa da:

**MOI**

con il  
patrocinio dell'avv. Livio Neri e dell'avv. Alberto Guariso, elettivamente domiciliati in Milano,  
Viale Regina Margherita n. 30

Ricorrenti

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97420690584), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO**

Resistenti

**OGGETTO:** Discriminazione

**Fatto e Diritto**

Con ricorso ex art. 44 D.Lgs. 286/1998

tutti cittadini stranieri di Stati extracomunitari, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero dell'interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo:

- di accertare la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni convenute per aver determinato l'importo dovuto dai cittadini stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno in misura sproporzionata rispetto a quello richiesto al cittadino italiano per documenti di analoga natura;
- di condannare le convenute al risarcimento dei danni conseguenti alla discriminazione, da quantificare in misura corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto viceversa dovuto se il contributo fosse stato fissato in modo proporzionato.



Hanno dedotto i ricorrenti:

- che, con la legge 15 luglio 2009 n. 94, è stato istituito il “Fondo rimpatri” nel quale confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo (di importo variabile tra 80,00 e 200,00 euro) previsto per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;
- che la predetta norma ha trovato attuazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6.10.2011, che ha determinato le diverse misure del contributo;
- che, con sentenza 2.9.2015, la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli importi previsti dalla normativa italiana sono sproporzionati rispetto alle finalità della direttiva, ed atti a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla stessa;
- che, nonostante la decisione della Corte di Giustizia, il Governo non ha modificato il predetto D.M, così che i ricorrenti sono stati costretti a versare, per il rinnovo di permesso di soggiorno, gli importi di cui al citato decreto;
- che le citate disposizioni sono discriminatorie (in ragione della nazionalità) in quanto prevedono che i cittadini stranieri debbano corrispondere importi notevolmente superiori a quelli versati dai cittadini italiani per prestazioni dal contenuto analogo (quale, ad esempio, il rilascio della carta d’identità).

Ritualmente citati, si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio, eccependo, preliminarmente, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma (competente sulle domande di risarcimento del danno per inadempimento dello Stato legislatore).

Nel merito, le pubbliche amministrazioni resistenti hanno evidenziato:

- che la pronuncia della Corte di Giustizia si riferisce solo alla disciplina di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo e non può essere estesa ai contributi stabiliti per le altre tipologie di permesso di soggiorno;
- che l’importo di euro 200,000 per il permesso di soggiorno UE, da versare solo una volta all’atto del rilascio, deve ritenersi congruo;
- che l’attività istruttoria legata al rinnovo del permesso di soggiorno è molto articolata e non può essere paragonata a quella che viene svolta in fase di rilascio della carta d’identità;
- che pertanto, non si è realizzata alcuna discriminazione, atteso che la disciplina in esame è riferita solo ai cittadini stranieri.

Hanno concluso pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.



Acquisiti i documenti prodotti, depositate note conclusive, il giudice, all'esito della discussione dei difensori delle parti, ha riservato la decisione.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Preliminarmente si impone una pronuncia di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.

L'art. 28 del D.Lgs. 150/2011 ("Delle controversie in materia di discriminazione") al secondo comma, dispone che: "è competente il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio".

La competenza del tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, che si assume vittima di discriminazione, ha carattere esclusivo e funzionale.

Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, infatti, "la tutela offerta dal legislatore consentendo al ricorrente un più facile accesso alla giustizia ha effettività solo qualora si ritenga il foro così identificato come funzionale ed esclusivo" (Cass. 24419/2013).

Atteso che tutti i ricorrenti hanno domicilio in Milano, la competenza per territorio sulla controversia di discriminazione dagli stessi instaurata spetta al Tribunale di Milano.

Nel merito si osserva quanto segue.

I ricorrenti, tutti cittadini di Stati extracomunitari, lamentano che i contributi previsti dal DM6.10.2011 – che ne determina la misura – non siano proporzionati agli scopi della direttiva 2003/109/CE e attuino una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri.

La prospettazione di parte ricorrente merita accoglimento.

Ai sensi del considerando 9, 10 e 18 della direttiva 2003/109, "le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo status di soggiornante di lungo periodo e non sono considerate come un'interferenza con i pertinenti requisiti" (9); "occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno" (10); "la determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione" (18).

L'articolo 19 della direttiva 2003/109, rubricato «Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno», è del seguente tenore: "Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile,



fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro”.

L'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998), introdotto in tale decreto legislativo dall'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009), prevede quanto segue: “La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80,00 e un massimo di 200,00 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998...”.

L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286/1998 istituisce e regola il Fondo nei termini che segue: “È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno”.

Il decreto 6.10.2011, adottato a norma degli articoli 5, comma 2 ter, e 14 bis del decreto legislativo n. 286/1998, fissa l'importo dei contributi da versare per il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno nel modo seguente: “a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 286/1998”.

La Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che gli Stati membri possono subordinare il rilascio di permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 al pagamento di contributi e che, nel fissare l'importo di tali contributi, essi dispongono di un margine discrezionale (sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 64).

Tuttavia, la Corte ha precisato che il potere discrezionale concesso agli Stati membri dalla direttiva 2003/109 a tale riguardo non è illimitato. Essi non possono, infatti, applicare una normativa



nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e pertanto da privare quest'ultima del suo effetto utile (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 65).

Nella sentenza del 2.9.2015 (causa C-309/2014) la Corte – chiamata a decidere sul rinvio pregiudiziale del Tar Lazio, avente ad oggetto proprio il D.M. 6.10.2011 – ha affermato che: “in base al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione, i mezzi predisposti per l'attuazione della direttiva 2003/109 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli (v., in questo senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 75)”; “pur se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, resta il fatto che, in osservanza del principio di proporzionalità, il livello cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva nonché degli altri diritti che derivano dalla concessione di tale status, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto all'obiettivo perseguito dalla stessa quanto al suo spirito” (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 69).

La Corte di Lussemburgo ha pertanto concluso che: “la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima”.

Va, innanzitutto, rammentato che il *dictum* della Corte di Giustizia costituisce una *regula iuris* applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio; con la conseguenza che la sentenza costituisce fonte di diritto oggettivo (Cass. 17994/15; Cass. 1917/12; Cass. 4466/05; Cass. 857/95).

Merita, inoltre, di essere ricordato l'importante principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia *ultra partes*, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità (Cass. 22577/2014).



La Corte di Lussemburgo ha inoltre da tempo chiarito che "qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria" (Corte di Giustizia ordinanza del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite da C-128/07 a C- 131/07).

Ciò posto, all'accertata incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva 2003/109 deve poi aggiungersi che, con sentenza del 24.5.2016, il Tar Lazio, invocando il principio comunitario del c.d. effetto utile (che nel caso in esame si concreta nell'esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva), all'esito della decisione sul rinvio pregiudiziale, ha annullato il DM 6.10.2011 (limitatamente agli artt. 1, comma 1- che fissava i tre contributi, di 80,00, 100,00 e 200,00 euro-, 2, commi 1 e 2, e 3).

Nella citata pronuncia – con argomentazioni che questo giudice condivide e che consentono di superare le censure di parte resistente - il giudice amministrativo ha affermato, in particolare, che "l'effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguendo status di soggiornante di lungo periodo". Nel dispositivo e nelle motivazioni della Corte, inoltre, non si ritrova alcuna espressa letterale limitazione del criterio enunciato alla fattispecie del permesso di soggiorno di lungo periodo.

In conclusione, non può che ribadirsi che, alla luce delle decisioni sopra ricordate, le disposizioni che determinano la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, nei limiti indicati, sono del tutto illegittime (valutazione che può, in questa sede, essere compiuta solo in via incidentale).

Occorre a questo punto verificare se le dette previsioni si traducano in un atto dal contenuto discriminatorio, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti.

Appare opportuno premettere alcuni cenni generali relativi alla fattispecie in esame.

La nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e 2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che – direttamente od indirettamente - abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in



ogni altro settore della vita pubblica. L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998).

La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, *Dekker c. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen Plus*, causa C-177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc.

In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza.

Quanto alla prova della discriminazione, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001 - che, per disposizione dell'art. 8 *sexies* del d.l. n. 59/2008 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto un'agevolazione probatoria maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, che consentiva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica - prevede un'evidente "alleggerimento" (così, Cass. Sez. lav. 5.6.2013 n. 14206) del relativo onere.

Chi chiede tutela deve offrire elementi idonei a far dedurre l'esistenza della condotta vietata dalla norma, mentre la parte convenuta ha l'onere di dimostrare non soltanto il fatto posto a base



dell'eventuale eccezione, ma, in positivo, tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento (vedi Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21.6.2012).

L'art. 2 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge".

Nel caso in esame, la legge ordinaria (e il DM, adottato a norma degli articoli 5, comma 2 ter, e 14 bis del decreto legislativo n. 286/1998) ha introdotto, in contrasto con il diritto comunitario, una disparità di trattamento del cittadino straniero rispetto al cittadino italiano.

I ricorrenti, cittadini stranieri, sono stati discriminati per motivi di nazionalità atteso che gli stessi – in quanto stranieri richiedenti il rinnovo del permesso di soggiorno –, per ottenere il permesso di soggiorno, sono costretti a pagare una somma notevolmente superiore a quella pagata dagli italiani per usufruire di prestazioni dal contenuto analogo. In particolare, non è contestato che l'onere economico imposto al cittadino dello Stato terzo per ottenere il rilascio del titolo di soggiorno nel territorio nazionale risulti circa otto volte più elevato del costo per il rilascio di una carta d'identità nazionale.

La discriminazione per motivi di nazionalità opera, pertanto, in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato allo straniero quale effetto della sua appartenenza ad una nazionalità diversa da quella italiana. Contrariamente a quanto argomentato da parte resistente (in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che può riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino), si osserva che si ha discriminazione diretta ogniqualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso (cfr. Corte di Giustizia 26.2.2008 in merito alla discriminazione per gravidanza come discriminazione diretta fondata sul sesso).

Parte ricorrente, assolvendo all'onere della prova richiestole, ha dimostrato che i cittadini stranieri, costretti a corrispondere le somme di cui al DM 6.10.2011 per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sono vittima di discriminazione diretta fondata sulla nazionalità.

Parte resistente, invece, non ha dimostrato l'esistenza di circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento.

Per condividere e far proprie le censure mosse da parte ricorrente, infatti, basti osservare, da un canto, che la congruità della misura dei contributi di cui al citato decreto ministeriale è stata esclusa sia dalla Corte di Giustizia che dal giudice amministrativo; dall'altro, che la maggiore attività





istruttoria richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno rispetto al rilascio di titoli di contenuto analogo per i cittadini italiani è stata solo allegata, ma è rimasta del tutto sfornita di prova - le pubbliche amministrazioni resistenti, infatti, si sono limitate ad evidenziare che il rilascio del permesso di soggiorno richiede l'espletamento di "accertamenti complessi" (pag. 15 della comparsa di costituzione), che non sono stati, peraltro, compiutamente indicati, e in relazione ai quali non è stato fornito neanche un principio di prova.

In conclusione, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, *deve essere accertata e dichiarata la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni convenute nell'aver determinato, attraverso le disposizioni del DM 6.10.2011, l'importo a carico dei cittadini stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno di lungo periodo in misura sproporzionata rispetto all'importo che è tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura.*

I ricorrenti chiedono, altresì, la condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale subito.

Nel dare attuazione all'art. 15 della direttiva 2000/43/CE il legislatore italiano ha previsto (già all'art. 4 del d. lgs. 215/03 e, oggi, all'art. 28, d. lgs. 150/11) un'articolata serie di misure (conformi a quelle esemplificativamente indicate anche dal giudice di Lussemburgo - Corte di giustizia, *Feryn*, sentenza 10 luglio 2008, C- 54-07-) che il giudice può adottare a fronte di un'accertata condotta discriminatoria.

In particolare, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001 dispone che *"con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate"*.

In presenza di un'accertata discriminazione, l'attore che agisce in giudizio chiedendo anche il risarcimento del danno patrimoniale dovrà, secondo il generale principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), provare l'esistenza del dedotto danno e l'entità dello stesso.

Nel caso in esame, la domanda di parte attrice - da riqualificare più correttamente in termini di richiesta di restituzione di somme indebitamente versate alla pubblica amministrazione - può trovare accoglimento nei termini che seguono.

In assenza di specifici elementi (che spettava alla pubblica amministrazione provare, con particolare riferimento ai costi del servizio) e stante l'impossibilità di determinare in via giurisdizionale



l'importo previsto per le tre tipologie di permessi di soggiorno (determinazione che rientra nella discrezionalità della p.a., da esercitare nei limiti tracciati dalla Corte di Giustizia e dalla presente decisione, così da esigere importi analoghi a quelli richiesti ai cittadini italiani per documenti di analoga natura), la domanda di restituzione può essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico, pari ad euro 27,50 (cfr. punti 9-13 della sentenza del 2.9.2015 della Corte di Giustizia) e quello versato dagli odierni ricorrenti.

Pertanto, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, le pubbliche amministrazioni convenute devono essere condannate a restituire a

..... a (che hanno versato euro 100,00 per il permesso di soggiorno biennale nel 2012 e 200,00 euro per il permesso di soggiorno di lungo periodo) la somma di euro 245,00; ad

..... (che hanno versato euro 200,00 ciascuno per 2 richieste di rinnovo del permesso di soggiorno) la somma di euro 145,00 ciascuno, oltre interessi dalla data della domanda (deposito del ricorso del 13.12.2015)

Le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e accerta la discriminazione, nei confronti dei ricorrenti, posta in essere dalle amministrazioni convenute, attraverso le disposizioni del DM 6.10.2011, nei limiti di cui in motivazione;
- 2) Condanna le pubbliche amministrazioni resistenti a restituire a ..... la somma di euro 245,00 ciascuno, nonché a restituire ad ..... la somma di euro 145,00 ciascuno, oltre interessi dalla data del deposito del ricorso (13.12.2015) sino al soddisfo;
- 3) Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 6.100,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge – da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 8 luglio 2016

Il Giudice  
dott. Martina Flamini



